

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. NEWHOPE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA KENNEDY 23

Numero REA: CE - 214889

Codice fiscale: 03055410611

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-03-2008 - Statuto completo	2
--	---

dell'art. 3 dello Statuto alla voce "svolgere", delle seguenti ulteriori attività: =====
- attività educative e formative (anche alle professioni) a favore dei propri soci e di terzi per incentivarne la competenza tecnica nelle materie oggetto della cooperativa o per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. =====
Dopo breve discussione, l'Assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità di voti =====
===== **DELIBERA** =====
di ampliare l'oggetto sociale mediante aggiunta, alle attività già previste, di quelle proposte dal Presidente, modificando, conseguentemente, il relativo articolo dello statuto sociale. =====
Si passa, quindi, alla trattazione del **terzo punto** dell'ordine del giorno e il Presidente espone all'Assemblea le ragioni per le quali è quanto meno opportuno che la società, per la sua migliore operatività, abroghi l'attuale statuto sociale e approvi il nuovo testo di statuto, esattamente così come allegato alle lettere di convocazione spedite a tutti i soci e agli amministratori, onde consentire a tutti la possibilità di approfondirne la conoscenza. =====
Indi lo stesso invita l'assemblea a deliberare. =====
Dopo breve discussione, l'Assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità di voti =====
===== **DELIBERA** =====
di approvare la proposta del Presidente di abrogare il testo dello Statuto attuale e di adottare il nuovo testo dello Statuto sociale, che sostituisce integralmente quello attuale, quale letto dal Presidente, statuto che, nella sua redazione aggiornata, firmato dalla comparente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A". =====
L'Assemblea, infine, delega il Presidente dell'odierna assemblea ad apportare al presente verbale ed allegato Statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalla C.C.I.A.A. di Caserta ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. =====
Null'altro essendovi da deliberare e sulle varie ed eventuali nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti trenta. =====
Richiesto, io notaio ho redatto il presente verbale, dattiloscritto con sistemi elettronici da persona di mia fiducia sotto mia direzione, da me completato, e l'ho letto, unitamente a quanto allegato, alla costituita che, a mia domanda, lo approva e, confermandolo, con me lo sottoscrive. =
Consta di due fogli e ne occupa sei facciate intere e sin qui della presente e viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti quaranta. =====
F.to: Macovei Mirela, Umberto Salomi notaio (sigillo) =====
SEGUE QUANTO ALLEGATO: =====
===== **STATUTO** =====

===== della Società Cooperativa Sociale a r.l. newHope =====

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA' =====

ARTICOLO 1 - E' costituita una società' cooperativa denominata =====
"Società Cooperativa Sociale a r.l newHope", in sigla "newHope" =====

ai sensi della lettera a) e b) comma 1° art. 1 L. 381/91. =====

Alla società' si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. =====

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Caserta (CE) e comunque all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. =====

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sia in Italia che all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea. =====

La durata della Cooperativa è fissata al termine del **2103 (duemilacentotré)**, ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. =====

ARTICOLO 3 - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. =====

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci. =====

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. =====

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. =====

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della collettività alla =====

promozione umana e all'inserimento sociale dei cittadini, in particolare di donne immigrate, sole o con figli, attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi; =====

b) lo svolgimento d'attività d'impresa finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. =====
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di lucro o speculazione privata e si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo integrando la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promovendo e aderendo a cooperative, consorzi e ad altre organizzazioni e centrali frutto dell'associazionismo cooperativo. =====
Si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. =====
La cooperativa, individuando quale area privilegiata del proprio intervento l'immigrazione femminile, si propone, attraverso il lavoro ed i servizi realizzati, di rimuovere e prevenire forme e situazioni mortificanti e lesive della dignità e del rispetto dei diritti umani, a favorire l'integrazione sociale delle persone attraverso azioni di prevenzione e superamento di situazioni di marginalità sociale e la realizzazione di processi di liberazione, di cittadinanza attiva e di welfare di comunità, anche attraverso forme di associazione con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore. =====
Nell'ambito dei problemi dell'immigrazione femminile, in particolare relativo alle donne sole o con figli vittime di sfruttamento, di violenza o in gravi situazione di difficoltà, la Cooperativa persegue il pieno riconoscimento dei diritti di cittadinanza, concorre a realizzare una piena politica dell'accoglienza, del riconoscimento e valorizzazione delle diversità, promuove la partecipazione della donna immigrata alla vita della comunità civile nell'impegno per la giustizia, la tutela dei diritti, la pace, l'accoglienza e il rispetto di ogni forma di vita. =====
La Cooperativa considera il ruolo delle persone, quale sia il loro stato, risorsa positiva per tutta la comunità e con la realizzazione delle proprie attività vuole porsi quale agente di sviluppo e di rafforzamento dei diritti e si impegna ad ==
attivare e partecipare ad azioni di sensibilizzazione, mediazione culturale e superamento rispetto alla diversità e solidarietà, attraverso la creazione e/o la partecipazione di reti formali ed informali con le realtà associative, imprenditoriali, enti e organizzazioni, anche informali, operanti sul territorio nazionale e/o di altri Paesi. =====
La Cooperativa intende quindi perseguire e realizzare i propri scopi esercitando attività formative, di servizi alle persone e produttive, senza fine di lucro, attraverso le quali formare, favorire e promuovere l'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate o in stato di difficoltà (così come definite dall'art. 4 legge 8 novembre 1991, n. 381), favorirne la continuità di occupazione lavorativa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. ==

La Cooperativa, quindi, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività: ====
1) realizzare e /o gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi: =====
- comunità residenziali e/o semiresidenziali anche in forma di "casefamiglia", "case-alloggio", "centri di prima e di seconda accoglienza" per donne immigrate sole o con figli, "centri diurni" e "centri di ascolto" per la prevenzione, accoglienza, socializzazione e assistenza di donne immigrate e autoctone in situazione di disagio o non; =====
- laboratorio artigianale per la realizzazione di manufatti con stoffe etniche, carta, cuoio ed altri materiali; =====
- servizi di formazione, orientamento educativo e professionale e di supporto al collocamento professionale a favore delle persone in situazione di disagio o non, in particolare delle donne immigrate; =====
- supporto alla creazione e all'avviamento di micro-imprese gestite dalle donne immigrate; =====
- animazione, sostegno e sviluppo di iniziative di commercio equo e solidale (ivi compresa l'apertura di botteghe del mondo gestite da donne immigrate) di finanza etica e di consumo critico, con particolare riferimento a progetti volti a promuovere il ruolo della donna migrante; =====
- acquisto e vendita, ai soci ed al pubblico, di prodotti artigianali, alimentari e di vario genere autoprodotti e/o provenienti da paesi economicamente meno sviluppati o realizzati da associazioni, cooperative sociali o altri enti operanti nel territorio nazionale o all'estero; =====
- promozione dell'inserimento al lavoro di persone svantaggiate, o in stato di disagio, attraverso la gestione di attività di servizi quali mensa, catering, e/o pulizie in aziende pubbliche o private e/o presso privati; =====
2) svolgere: =====
- attività di informazione e divulgazione delle tematiche del disagio anche attraverso l'organizzazione di convegni ed incontri pubblici, attività formative e seminari, corsi, laboratori, stages residenziali; =====
- gestione di attività editoriali e di comunicazione attraverso le varie forme di massmedia; =====
- attività educative e formative (anche alle professioni) a favore dei propri soci e di terzi per incentivarne la competenza tecnica nelle materie oggetto della cooperativa o per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro; =====
3) promuovere: =====
- la qualificazione, l'aggiornamento e la riqualificazione dei soci, dei dipendenti, degli utenti del servizio e degli operatori pubblici, privati e del volontariato; =====
- attività di sensibilizzazione del territorio e delle istituzioni tese a creare maggiore consapevolezza e disponibilità nei confronti delle problematiche dei soggetti

svantaggiati. =====

Per il conseguimento dei propri scopi, la Cooperativa potrà: =

- sviluppare, a seconda delle circostanze, le varie attività indicate e altre attività a queste connesse e affini, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali nonché, chiedere in concessione o comunque acquisire ed amministrare, da e per conto di enti locali, pubblici, privati ecc., terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possano tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o comunque attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi; =====
- usufruire di tutti i contributi e le agevolazioni messe a disposizione dalla Comunità Europea, dallo Stato, Regioni, Province, e Comuni, nonché da privati e da Enti pubblici e privati; =====
- stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzioni per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale; ==
- promuovere o partecipare a enti, società, consorzi, preferibilmente se promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fidejussioni; =====
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n.59 del 31/10/92 ed eventuali norme di modifica e integrazione. =====

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. =====

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. =====

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali: =====

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; =====
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia

natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; =====

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi. =====

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. =====

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. =====

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. =====

===== **TITOLO II - SOCI** =====

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE =====

ARTICOLO 4 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====

Possono essere soci: =====

- le persone fisiche che si ispirano allo scopo sociale e alle finalità di cui all'art. 4 e che abbiano i requisiti soggettivi e professionali per partecipare all'attività della cooperativa; le cooperative sociali e non sociali, che intendono concorrere alla realizzazione dello scopo sociale; =

- i cittadini della comunità europea ed i cittadini stranieri;

- le persone svantaggiate e le fasce a rischio che aspirino a reinserirsi nel mondo del lavoro; =====

- le persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente e volontariamente esclusivamente per fini di solidarietà; =====

- le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali. Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità' di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa. =====

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: =====

1) soci ordinari; =====

2) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; =====

3) soci volontari, che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. =====

4) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa. =====

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. =====

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. =====

E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali. E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi. =====

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge. =====

Nel caso in cui, durante la vita della cooperativa, la compagine sociale sia composta da almeno nove persone fisiche, potranno essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa. =====

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381. =====

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. =====

ARTICOLO 5 - SOCI IN FORMAZIONE =====

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, denominata "soci in formazione" i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. =====
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale dei soci in formazione non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. =====
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. =====
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. =====
Il socio appartenente alla categoria speciale dei soci in formazione ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. =====
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale dei soci in formazione può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. =====
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria dei soci in formazione, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 19 del presente statuto: =====
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; =====
b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa. =====
c) Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. =====
d) Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei

requisiti. =====
e) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. =====
f) In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione ====
ARTICOLO 6 (SOCI SOVVENTORI) =====
Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. =====
ARTICOLO 7 (CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI) =====
I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di _ 100,00 ciascuna. =====
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 2. =====
La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile. =====
ARTICOLO 8 (ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI) =====
Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. =====
Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25. =====
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque. =====
ARTICOLO 9 (DELIBERAZIONE DI EMISSIONE) =====
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti: =====
a) l'importo complessivo dell'emissione; =====
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; =====
il termine minimo di durata del conferimento; =====
i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori; =====
i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere

la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. =====
Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee
della società secondo il versamento del capitale sociale,
come segue: =====

1 voto fino a 30.000,00 euro; =====
2 voti fino a 60.000,00 euro; =====
3 voti fino a 90.000,00 euro; =====
4 voti fino a 120.000,00 euro; =====
5 voti oltre 120.000,00 euro. =====

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono
superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. =====
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti
dei soci sovventori verranno computati applicando un
coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il
numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il
numero di voti da essi portati. =====

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi
patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si
debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte
di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo
costituito mediante i conferimenti dei sovventori in
proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito
dai soci cooperatori. =====

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai
fini dell'emissione dei titoli. =====

ARTICOLO 10 (RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI) =====

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai
soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
decorso il termine minimo di durata del conferimento
stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a
norma del precedente articolo. =====

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,
ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a
proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la
natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni
concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di
incompatibilità. =====

ARTICOLO 11 - STRUMENTI FINANZIARI =====

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere
titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di
amministrazione, ad investitori professionali soggetti a
vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati
rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile
e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative. =====

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa
assemblea, sono stabiliti: =====

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli
emessi ed il relativo valore nominale unitario; =====
- le modalità di circolazione; =====

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; =====
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. =====
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. =====
All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. =====
ARTICOLO 12 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando, se trattasi di persona fisica: =====
a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri; =====
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta; =====
c) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni. =====
d) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale o il numero delle azioni; =====
e) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare l'eventuale sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea; =====
f) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento. =====
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: =====
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; =====
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; =====
c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. ==
L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola

all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. =====

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. =====

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti. =====

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. =====

I soci sono obbligati: =====

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale o le azioni, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi; =====

- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea; =====

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali; =====

- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. =====

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. =====

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI =====

ARTICOLO 13 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti. =====

ARTICOLO 14 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: =====

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; =====

- a) - il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura ovvero l'attività di volontariato presso la stessa sia cessato per qualsiasi motivo. =====

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni

sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale. =====

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. =====

Il recesso non può essere parziale. =====

ARTICOLO 15 - L'esclusione e' deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore: =====

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato; =====

- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo =====

- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale; =====

- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; ===

- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; =====

- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; =====

- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo. =====

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. =====

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli. =====

ARTICOLO 16 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per

l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti e' effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 17 (diciassette). =====

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. =====

ARTICOLO 17 - I soci receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile. =====

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito. =====

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria. =====

ARTICOLO 18 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa e' responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 19 - Le quote o le azioni sono sempre nominative. ==

Le quote sociali o le azioni non possono essere cedute dai soci cooperatori e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo. =====

Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio. =====

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre

opposizione Tribunale. =====

TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE =====

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO =====

ARTICOLO 20 - Il patrimonio della Società è costituito: =====

- a) dal capitale sociale che variabile ed è formato da un numero illimitato di quote o di azioni dei soci il cui valore non potrà essere inferiore ad euro 100,00 (euro cento virgola zero zero) nè superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile; =====
- b) dalla riserva legale; =====
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote o azioni; =====
- d) dalla riserva straordinaria; =====
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. =====

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte. =====

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali. =====

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società. =====

Le azioni dei soci non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346 C.C. e la cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione attestante il numero delle azioni sottoscritte. =====

ARTICOLO 21 - Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. =====

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI =====

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI =====

ARTICOLO 22 - Sono organi della società: =====

- l'Assemblea dei Soci; =====
- l'organo amministrativo; =====
- il Collegio Sindacale; =====

CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI =====

ARTICOLO 23 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare. =====

L'assemblea è costituita da tutti i soci. =====

ARTICOLO 24 - CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può

essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. =====
Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione. =====
L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale. =====
In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società. =====
L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile. =====
ARTICOLO 25 - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. ====
ARTICOLO 26 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio. =====
Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. =====
ARTICOLO 27 - COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione. =====
All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di: ==

- a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo; =====
- b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite; =====
- c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore; =====
- d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore; =====
- e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore; =====
- f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità; =====
- g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni; =====
- h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità; =====
- i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio; =====
- l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società; =====
- m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto; =====
- n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; =====
- o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società; =====
- p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza. =====

ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati. =====
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto. =====

ARTICOLO 29 - VERBALIZZAZIONE. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. =====
Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla

legge il verbale deve essere redatto dal notaio. =====
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. =====

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO =====

ARTICOLO 30 - La società è amministrata da un Amministratore Unico, o da un numero di amministratori da tre a cinque, anche non soci, eletti ed individuati nel numero dai soci per il periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o anche a tempo indeterminato. =====

In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C.. =====

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa. =====

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. =====

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero ai sensi dell'art. 2542 C.C. =====

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. =====

ARTICOLO 31 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti. =====

ARTICOLO 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso. =====

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e

quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati. =

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati. =====

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età. =====

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che: =====

1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. =====

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante. =====

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. =====

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. =====

ARTICOLO 33 - All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente oppure, in caso di amministrazione plurima disgiuntiva o congiuntiva, ai singoli amministratori

disgiuntamente o congiuntamente, è attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera. =====
In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità. =====
ARTICOLO 34 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. =====
Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa. =====
CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE =====
ARTICOLO 35 - La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa finchè non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile. =====
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso. =====
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. =====
I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato. =====
Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile. =====
ARTICOLO 36 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata. =====
CAPO V - REVISORE =====
ARTICOLO 37 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. =====
Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro

delle Imprese della nomina del Collegio sindacale. =====
Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.;
si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409
sexies C.C. =====

**TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI
ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI =====**

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE =====

ARTICOLO 38 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale
l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio
con il conto economico e la nota integrativa redigendo la
relazione al bilancio nella quale dovranno essere
specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai
sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato,
i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo
eventualmente le varie gestioni mutualistiche ai sensi
dell'art. 2545 sexies del codice civile. Il progetto di
bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni
qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo
richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori
nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella
nota integrativa al bilancio. =====

ARTICOLO 39 - In considerazione degli scopi societari che
escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che
approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni
nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal
successivo art. 38 e del Regolamento Interno e sulla
distribuzione degli utili annuali destinandoli: =====

- a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla
legge, non inferiore al 30%; =====
- b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per
cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59; ===
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,
nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59; =====
- d) ad eventuali dividendi ai soci nella misura che verrà
stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni
caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale
effettivamente versato; =====
- e) a riserva straordinaria; =====
- f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto
per legge; =====
- g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o
mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la

realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea. =====

CAPO II - RISTORNI =====

ARTICOLO 40 - La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. =====

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate. =====

Il ristorno e' ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa. =====

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

ARTICOLO 41 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società' procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge. =====

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione. =====

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. =====

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a: =====

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; =====

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società'; =====

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. =====

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di

liquidazione con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. =====
Si applicano alla liquidazione gli articoli 2484 C.C. e seguenti del Codice Civile. =====
I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. =====

MUTUALITA' PREVALENTE =====

ARTICOLO 42 - In conformità dell'art. 2514 C.C.: =====

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. =====
- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. ===
- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori. =====
- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59. =====

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. =====

REGOLAMENTO INTERNO =====

ARTICOLO 43 - Il funzionamento della Cooperativa e' disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto per le modifiche dell'atto costitutivo. =====

CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

ARTICOLO 44 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonche' tra società' e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato Dal segretario Generale Dirigente Superiore presso la Camera di Commercio di Salerno. =====
Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. =====
L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. =====
Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria

dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 7. =====

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE =====

ARTICOLO 45 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge. =====

F.to: Macovei Mirela, Umberto Salomi notaio (sigillo) =====
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante M.U.I. =====